

# **COMUNE DI MONTERENZIO**

## **(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)**

Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 14

### **COPIA**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2024)**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:00 nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

<b>1. MANTOVANI IVAN</b>	<b>SI</b>
<b>2. BERTI ELISABETTA</b>	<b>SI</b>
<b>3. VANTI LORENZO</b>	<b>NO</b>
<b>4. MANZARI GIULIA</b>	<b>SI</b>
<b>5. STALADMITU O STALAGMITI MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>6. MILANI MARTINA</b>	<b>SI</b>
<b>7. SANTI FABRIZIO</b>	<b>SI</b>
<b>8. BELLINI ANDREA</b>	<b>SI</b>
<b>9. ROCCO MUSIO</b>	<b>SI</b>
<b>10. PELLICCIARI PIETRO</b>	<b>SI</b>
<b>11. TAGLIAVINI ELISA</b>	<b>NO</b>
<b>12. FERIOLI MARCO</b>	<b>NO</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **VANTI LORENZO; TAGLIAVINI ELISA; FERIOLI MARCO**

Partecipa il Segretario Comunale Reggente **DR. VITTORIO MELIS**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **IVAN MANTOVANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno PARISI PIETRO.

Nomina scrutatori i consiglieri: **MILANI MARTINA, BELLINI ANDREA, .**

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2024)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentiti il **Sindaco** che afferma che si tratta della proposta per l'approvazione delle tariffe in base al piano finanziario approvato dall'autorità di ambito e passa la parola al Responsabile dell'Area "Economico Finanziaria – Servizi alla Persona" per la trattazione del punto all'ordine del giorno;
- il Dott. **Gaudioso** che afferma che si ha un adeguamento delle tariffe dovuto al fatto che la legge impone che la tariffa deve coprire i costi del servizio e che quindi il servizio ha una copertura al 100%;
- il Consigliere **Pellicciari** il quale afferma che molte tariffe non sono pagate dai cittadini e che oltre alla dimenticanza di alcuni c'è la furbizia di altri che non vogliono pagare;
- il **Sindaco** che afferma che molti non pagano perché hanno anche difficoltà economiche;
- il Dott. **Gaudioso** che afferma che l'attività di recupero procede e che la percentuale di morosi va dal 5% al 7%. Afferma che comunque sono cifre importanti. Ricorda come si fanno importanti attività di recupero ogni anno e che la percentuale di evasori è stata ridotta in modo significativo;
- Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica

Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”.

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Rilevato che l’articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le “*utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*”;

che l’articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Vista la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

Visto in particolare l’articolo 3 della deliberazione 15/2022/r/rif appena sopra richiamata rubricato “*Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*”

- Vista la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) aente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 aente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) aente ad oggetto l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la successiva determinazione di ARERA 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 aente per oggetto l’approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif,
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato l’aggiornamento biennale del Piano Economico e Finanziario per il periodo 2024 – 2025;
- Rilevato che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell’economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- Constatato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Ritenuto

opportuno stabilire per l'anno 2024 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che il versamento della TARI per l'anno 2024 sia riscosso con le scadenze di seguito indicate:

- prima rata 31/07/2024
- seconda rata 31/12/2024
- rata unica 31/07/2024

Visti

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Considerato

che, comunque, l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, consente ai comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

che l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di*

*cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”.

Accertata	l'urgenza al fine di poter procedere nei termini di legge a tutti gli atti consequenziali;
Preso atto	che il presente atto è conseguenza della delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario di Atersir che non costituisce strumento di programmazione e che risulta validato da soggetto terzo e non rientrando nelle prescrizioni di cui all'art. 239 del Dlgs 267/2000 non viene acquisito il parere dell'Organo di Revisione;
Acquisiti	i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dell'Area "Economico Finanziaria- Servizi alla Persona", sostituto;
Messo	in votazione il presente provvedimento, si ha il seguente esito: Presenti n. 9 Consiglieri Votanti n. 8 Consiglieri Astenuti n. 1 Consiglieri (Milani del gruppo "Gruppo Misto") Favorevoli n. 8 Consiglieri Contrari n. 0 Consiglieri

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2024 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
3. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
  - prima rata 31/07/2024
  - seconda rata 31/12/2024
  - rata unica 31/07/2024
4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, ricorrendo motivi d'urgenza, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Milani del gruppo "Gruppo Misto") e nessun voto contrario, espresso nei modi e termini di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI MONTERENZIO**

**DOMESTICO**

Categoria		TARI 2024	
		Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
1	1 occupante	€ 0,69	€ 107,21
2	2 occupanti	€ 0,81	€ 182,26
3	3 occupanti	€ 0,91	€ 219,78
4	4 occupanti	€ 0,99	€ 278,74
5	5 occupanti	€ 1,07	€ 310,91
6	6 o più occupanti	€ 1,13	€ 364,51

**NON DOMESTICO**

Categoria		TARI 2024	
		Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,33	€ 2,30
2	Cinematografi e teatri	€ 0,78	€ 1,38
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,56	€ 2,70
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,46	€ 2,53
5	Stabilimenti balneari	€ 4,03	€ 7,01
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,08	€ 3,62
7	Alberghi con ristorante	€ 4,27	€ 7,42
8	Alberghi senza ristorante	€ 3,77	€ 6,56
9	Case di cura e riposo	€ 3,77	€ 6,56
10	Ospedale	€ 2,78	€ 4,86
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 3,95	€ 6,68
12	Banche ed istituti di credito	€ 4,03	€ 7,01
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 3,67	€ 6,37
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,34	€ 7,56
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,16	€ 3,75
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,84	€ 4,91
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,75	€ 6,53
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,13	€ 3,73
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,03	€ 3,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,08	€ 3,62
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,00	€ 3,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 4,81	€ 8,36
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 12,62	€ 21,93
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,79	€ 8,32
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,25	€ 9,12
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,73	€ 8,23
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	€ 4,76	€ 8,28
28	Ipermercati di generi misti	€ 4,06	€ 7,07
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 9,10	€ 15,82
30	Discoteche, night club	€ 2,71	€ 4,72



# COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: [segreteria@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria - Servizi alla Persona

Proposta numero **10** del **19/03/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2024)**

**Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA**

favorevole

Monterenzio, 22/04/2024

non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL/LA RESPONSABILE**

**F.to GAUDIOSO GERARDO**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

favorevole

non favorevole

non dovuto

Monterenzio, 22/04/2024

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

**F.to GAUDIOSO GERARDO**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Ivan Mantovani

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dr. Vittorio Melis

\*\*\*\*\*

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune ([www.comune.monterenzio.bologna.it](http://www.comune.monterenzio.bologna.it)), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **17 maggio 2024 al 01 giugno 2024**

Lì, 17 maggio 2024

Istruttore Amministrativo

F.to Morena Gubian

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, lì 30/04/2024

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dr. Vittorio Melis

\*\*\*\*\*